

Andrea La Mattina, Chiara Cellerino

---

**L'ARBITRATO E IL NUOVO  
REGOLAMENTO (UE) 1215/2012:  
VECCHIE QUESTIONI E NUOVI  
PROBLEMI APERTI**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

ANDREA LA MATTINA-CHIARA CELLERINO

## L'ARBITRATO E IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 1215/2012: VECCHIE QUESTIONI E NUOVI PROBLEMI APERTI (\*)

1. I problemi di coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nello spazio giudiziario europeo. — 2. Breve *iter* delle proposte di riforma del regolamento Bruxelles I. — 3. L'esclusione dell'arbitrato nella giurisprudenza della Corte di giustizia. — 4. (*Segue*). Le *anti-suit injunctions*: «escluse, ma incompatibili». — 5. L'esclusione dell'arbitrato nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis. — 6. La delicata questione dell'efficacia o validità della clausola arbitrale e il *favor arbitrati*. — 7. La circolazione della decisione di merito assunta dal giudice nazionale su una materia compromessa in arbitrato. — 8. Cenni sull'interferenza tra Convenzione di New York, disciplina Bruxelles I e normative nazionali. — 9. Considerazioni conclusive.

### 1. *I problemi di coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nello spazio giudiziario europeo*

Tradizionalmente, la materia dell'arbitrato è stata esclusa dalla sfera applicativa della disciplina europea in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, originariamente prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, poi sostituita dal regolamento 44/2001 e, a partire dal 10 gennaio 2015, dal nuovo regolamento 1215/2012 (ai fini del presente lavoro, ci si riferirà a tali strumenti normativi complessivamente anche in termini di «disciplina Bruxelles I»). Le ragioni alla base di tale esclusione risiedono primariamente nell'esigenza di non pregiudicare l'applicazione della disciplina internazionale uniforme prevista attraverso la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, sistema del quale sono parte tutti gli Stati membri e che gli stessi ritengono funzionare in modo soddisfacente <sup>(1)</sup>.

---

(\*) Il presente lavoro è stato realizzato dagli autori secondo un unico condiviso progetto redazionale. Pur nell'unitarietà del lavoro d'insieme, tuttavia, sono specificamente attribuibili ad Andrea La Mattina i parr. 4 e 9, e a Chiara Cellerino i parr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

(1) Conclusioni Avv. Gen. Kokott, 4 settembre 2008, causa C-185/07, *Allianz*, punto

La mancanza di coordinamento tra i due sistemi normativi dell'arbitrato e della giustizia civile nello spazio giudiziario europeo ha tuttavia generato una serie di inconvenienti nella prassi. Al riguardo, sono ormai noti alcuni clamorosi casi di conflitto di decisioni assunte in Stati membri diversi in ordine, ad esempio, al riconoscimento degli effetti di un medesimo lodo arbitrale, che, pur annullato in alcuni Stati membri, veniva eseguito in altri. Tali fenomeni derivano anche dalle soluzioni divergenti assunte dai vari giudici nazionali in ordine alla validità dei compromessi sui quali si fondano i relativi procedimenti <sup>(2)</sup>. Una particolare risonanza negli ambienti europei ha inoltre avuto la nota vicenda relativa al caso *West Tankers*, ove il giudice inglese ha emesso un'*antisuit injunction* al fine di inibire la continuazione di un procedimento instaurato dinanzi al giudice italiano, in asserita violazione di una clausola arbitrale che prevedeva lo svolgimento di un arbitrato in Inghilterra <sup>(3)</sup>. La decisione della Corte di giustizia di ritenere illegittima l'*anti-suit injunction* di cui alla causa principale, in ragione del suo contrasto con il diritto di ciascun giudice nazionale di statuire sulla propria competenza in base al principio di reciproca fiducia, che gli Stati membri accordano ai rispettivi ordinamenti e organi giurisdizionali nell'ambito della disciplina Bruxelles I, è stata percepita da molti ambienti arbitrali come un'illegittima incursione del diritto dell'Unione europea nell'autonomia procedurale degli Stati in ma-

---

46. Si veda anche *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, COM(2009)174. La Convenzione di New York del 1958 non costituisce peraltro l'unico strumento internazionale uniforme in materia di arbitrato, alcuni Stati membri essendo parti anche della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale del 1961. Si ricordi altresì, in materia di arbitrato degli investimenti, la Convenzione di Washington del 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, che ha determinato l'istituzione dell'International Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID").

<sup>(2)</sup> Si ricordano in particolare le note vicende relative ai casi *Putrabali* (Corte di cassazione francese, 29 giugno 2007, *Société PT Petrubali Adyamulia c. Société Rena Holding*, in *Rev. Arb.*, 2007, pag. 507), *Cytec c. SNF* (Corte di Cassazione francese, 4 giugno 2008, *SNF c. Cytec*, in *Rev. arb.*, 2008, pag. 473; Tribunale di Bruxelles, 8 marzo 2007, *SNF c. Cytec*, in *Rev. arb.*, 2007, pag. 303; Corte d'appello di Bruxelles, 22 giugno 2009, *Cytec v. SNF*, in *Cahiers de l'arbitrage*, 2010, pag. 1818); *Dallah* (Corte Suprema Inglese, 5 novembre 2010, *Dallah Real Estate and Tourism Holding Company v. The Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan* [2010] UKSC 46); *Alvarez* (High Court of Justice, 22 giugno 2011, *Sovarex S.A. v. Romero Alvarez*, [2011] EWHC 1661 (Comm)), per la disamina dei quali si rinvia a L. RADICATI DI BROZOLO, *L'arbitrato e la proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Riv. Arb.*, 2011, pag. 187 ss. Si veda anche, per quanto qui rileva, Corte d'appello di Amsterdam, 28 aprile 2009, in *Rev. arb.*, 2009, pag. 557 ss. (confermata dalla Corte suprema olandese, 25 giugno 2010, in *Yearbook of Commercial Arbitration*, 2010, pag. 423 ss. e Corte d'appello inglese, 27 giugno 2012, *Yukos Capital SARL v OJSC Rosneft Oil Company* [2012] EWCA Civ 855.

<sup>(3)</sup> Corte giust. 10 febbraio 2009, causa C-185/07, *Allianz SpA e Generali Assicurazioni Generali SpA c. West Tankers Inc.*, in *Racc.*, 2009, pag. I-663.

teria arbitrale <sup>(4)</sup>. Gli effetti di tale pronuncia si sono peraltro ripercossi immediatamente nel successivo caso *National Navigation*, ove i giudici inglesi, in applicazione dei principi suddetti, hanno negato la sussistenza di giurisdizione di un tribunale arbitrale, giudicandosi vincolati alla decisione del giudice spagnolo che riteneva inoperante la convenzione arbitrale tra le parti contraenti una polizza di carico <sup>(5)</sup>. Di pochi mesi fa è inoltre il rinvio pregiudiziale relativo al caso *Gazprom*, ove la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla compatibilità con il regime uniforme di cui al regolamento di un' *anti-suit injunction* emessa, questa volta, da un organo arbitrale, nei confronti delle parti di un procedimento giurisdizionale che si svolge in un altro Stato membro. In particolare, il giudice nazionale investito del riconoscimento di tale provvedimento arbitrale si interroga in ordine alla possibilità di negarne gli effetti giuridici nel proprio ordinamento, per la sua contrarietà con il diritto di ciascuna autorità giurisdizionale di statuire sulla propria competenza in base alla giurisprudenza *West Tankers* <sup>(6)</sup>. Ben sotteso è, in questo caso, l'intreccio tra i due regimi previsti rispettivamente dalla Convenzione di New York del 1958 e dalla disciplina Bruxelles I, trattandosi di verificare se gli obblighi dei giudici nazionali di garantire la piena effettività della disciplina Bruxelles I impongano di interpretare il diritto nazionale in materia di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, che recepisce le disposizioni di cui alla Convenzione di New York, in modo tale da non pregiudicare l'effetto utile delle sue disposizioni (*infra*, § 8).

I problemi cui sopra si è accennato comportano il rischio di «procedimenti paralleli» e di decisioni confliggenti, predisponendo al tempo stesso un terreno fertile per il ricorso a pratiche difensive non sempre irreprensibili sul piano dell'efficace risoluzione delle controversie. Si sottolineano altresì le difficoltà di coordinamento di eventuali soluzioni difformi generate dal fatto che il lodo e la sentenza rispettivamente conclusivi di tali procedimenti circolano tra gli Stati membri secondo regimi tra loro indipendenti: la Convenzione di New York del 1958, il primo, e la disciplina di cui al regolamento, la seconda <sup>(7)</sup>.

È evidente che situazioni quali quelle menzionate producono risultati

---

<sup>(4)</sup> La soluzione adottata dalla Corte invero non stupisce, soprattutto se si ha riguardo alla sua precedente giurisprudenza in relazione all'istituto processuale di cui trattasi, nei casi Corte giust. 9 dicembre 2003, causa C-116/02, *Gasser*, in *Racc.* 2003, pag. I-14693; Corte giust. 27 aprile 2004, causa C-159/02, *Turner*, in *Racc.* 2004, pag. I-3565. Sulla natura dei provvedimenti di *anti-suit injunction* si veda *infra*, § 4.

<sup>(5)</sup> Court of Appeal, 1st April 2009, *National Navigation CO v. Intesa generation SA*, [2009], EWCA, 196 (Comm.).

<sup>(6)</sup> Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), 14 ottobre 2013, causa C-536/13, *Gazprom OAO c. Repubblica di Lituania*, in *G.U.* C 377, 21.12.13, pag. 7.

<sup>(7)</sup> Cfr. su tali problematiche L. RADICATI DI BROZOLO, *L'arbitrato e la proposta di revisione del regolamento*, cit.

poco soddisfacenti per gli operatori economici che ricorrono all'arbitrato quale mezzo di risoluzione delle rispettive controversie civili e commerciali all'interno dello spazio giudiziario europeo. Per tale ragione, in occasione della riforma del regolamento Bruxelles I, si era sviluppato in seno alle istituzioni europee, agli ambienti accademici e della pratica un vivo dibattito in relazione all'opportunità di modificarne la disciplina, al fine di includervi, in una certa misura, la materia arbitrale, quanto meno con l'obiettivo di disciplinare alcuni degli aspetti più problematici cui sopra si è accennato. <sup>(8)</sup> Punto di partenza ufficiale di tale dibattito è stato lo studio affidato dalla Commissione europea ad alcuni esperti dell'Università di Heilderberg, volto ad identificare i profili di interferenza tra disciplina Bruxelles I e arbitrato, poi divenuto noto come «rapporto di Heilderberg» <sup>(9)</sup>.

## 2. Breve iter delle proposte di riforma del regolamento Bruxelles I

Sulla base dei risultati cui era pervenuto il menzionato rapporto di

---

<sup>(8)</sup> La letteratura in materia è assai ampia. Tra gli altri, si vedano, H. VAN HOUTTE, *Why not include Arbitration in the Brussels Jurisdiction Regulation?*, *Arbitration International*, 2005, pag. 509 ss.; A. MOURRE, *Faut-il un statut communautaire de l'arbitrage*, in *ASA Bulletin*, 2005, pag. 509 ss.; M. ILLMER, *Brussels I and Arbitration Revisited - The European Commission's Proposal COM(2010)748 final*, *Max Plank Private Law Research Paper No. 11/6*, pag. 646 ss.; C. KASSEDJIAN, *Le Règlement 44/2001 et l'Arbitrage*, in *Rev. Arb.*, 2009, pag. 699 ss.; A. VAGENHEIM, *Should Arbitration be Included in EC Regulation 44/2001?*, in *ASA Bulletin*, 2009, pag. 588 ss.; A. LEANDRO, *La proposta di riforma del regolamento «Bruxelles I» e l'arbitrato*, in *Riv. Dir. Int.*, 2011, pag. 177 ss.; B. HESS, *The Brussel I Regulation: Recent Case Law of the Court of Justice and the Commission's Proposed Recast*, in *Common Market Law Review*, 2012, pag. 1075 ss.; U. DRAETTA, A. SANTINI, *Arbitration Exception and Brussels I Regulation: No Need for Change*, in questa Rivista, 2009, pag. 547 ss.; C. CONSOLO, M. STELLA, *Brussels I Regulation Amendment Proposal and Arbitration*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. VILLATA, *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, pag. 37; P. SCHLOSSER, *Europe - Is It Time to Reconsider the Arbitration Exception from the Brussels I Regulation?*, in *International Arbitration Law Review*, 2009, pag. 45 ss.; P. KINDLER, *Torpedo Actions and the Interface between Brussels I and International in Commercial Arbitration*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. VILLATA, *Recasting Brussels I*, cit., pag. 57 ss.; S. AZZALI, M. DE SANTIS, *Impact of the Commission's Proposal to Revise Brussels I Regulation on Arbitration Proceedings Administered by the Chamber of Arbitration of Milan*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. VILLATA, *op. cit.*, pag. 71 ss.; G. CARDUCCI, *Arbitration, Anti-suit Injunctions and Lis Pendens Under the European Jurisdiction Regulation and the New York Convention*, in *Arbitration International*, 2011, pag. 185; L. RADICATI DI BROZOLO, *L'arbitrato e la proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, cit., pag. 187 ss.; V. LAZIC, *The Commission's Proposal to Amend the Arbitration Exception in the EC Jurisdiction Regulation\_ How Much Ado about Nothing Can End up in a «Comedy of Errors» and in Anti-suit Injunctions Brussel-style*, in *Journal of International Arbitration*, 2012, pag. 19 ss.; M. BENEDETTELLI, *Communitarization of International Arbitration: A New Spectre Haunting Europe?*, in *Arbitration International*, 2011, pag. 583; Id., *Pensiero debole nell'arbitrato commerciale internazionale e comunitarizzazione del diritto dell'arbitrato*, in questa Rivista, 2012, pag. 305 ss.; J. HARRIS, E. LEIN, *A Neverending Story? Arbitration and Brussels I: The Recast*, in E. LEIN (ed.), *The Brussel I Review Proposal Uncovered*, London, 2012, pag. 31 ss.

<sup>(9)</sup> B. HESS, T. PFEIFFER, P. SCHLOSSER, *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, Study JLS/C4/2005/05, reperibile su [http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study\\_application\\_brussels\\_1\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf).

Heidelberg, con il Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) 44/2001<sup>(10)</sup>, la Commissione metteva sul campo una serie di opzioni di riforma della disciplina dell'arbitrato a livello europeo, sulle quali si avviava una consultazione pubblica molto partecipata<sup>(11)</sup>. In particolare, sul presupposto dell'eliminazione parziale dell'esclusione dell'arbitrato dalla sfera di applicazione del regolamento, si prospettavano principalmente le seguenti soluzioni: i) la previsione di un nuovo titolo di giurisdizione esclusiva per i «procedimenti in supporto dell'arbitrato», presso il giudice della sede dell'arbitrato, sede da individuarsi, in caso di mancata scelta delle parti, in base ad una serie di criteri predefiniti; ii) una regola speciale di litispendenza/conessione che imponeva al giudice di uno Stato membro dinanzi al quale fosse sollevata l'*exceptio compromissi* di sospendere il procedimento sino alla decisione sulla validità della convenzione arbitrale da parte del giudice dello Stato della sede dell'arbitrato; iii) una norma di conflitto uniforme che rinviava alla legge dello Stato della sede dell'arbitrato la definizione dell'esistenza, validità o efficacia della convenzione arbitrale; iv) il riconoscimento automatico di provvedimenti di *exequatur* o annullamento di lodi arbitrali, pronunciati dal giudice della sede; v) un nuovo motivo ostativo del riconoscimento di una decisione straniera, fondato sul contrasto di tale decisione con un lodo arbitrale riconoscibile nello Stato membro richiesto ai sensi della Convenzione di New York del 1958.

Le soluzioni proposte sono state in parte criticate per ragioni di varia natura, aventi come comune denominatore la non opportunità di un intervento europeo in materia di arbitrato nell'ambito del regolamento Bruxelles I-bis, ossia di una disciplina pensata e costruita con riguardo alla circolazione di provvedimenti giurisdizionali. Tali argomenti, peraltro parzialmente condivisibili, vengono analizzati più nel dettaglio in numerosi altri scritti, cui appare quindi opportuno rinviare in questa sede<sup>(12)</sup>. Basti ai nostri fini menzionare che il Parlamento europeo, recependo tali critiche, esprimeva una posizione sfavorevole alle proposte del Libro verde in materia di arbitrato, nella risoluzione del 7 settembre 2010<sup>(13)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> *Libro Verde sulla revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, COM (2009) 175.

<sup>(11)</sup> Numerosi sono i contributi ricevuti dalla Commissione in reazione alla proposta del Libro Verde, provenienti sia dai Governi, sia soprattutto dalla società civile. Essi sono reperibili su [http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/090630\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/090630_en.htm)

<sup>(12)</sup> Per una recente sintesi delle varie posizioni, M. DE SANTIS, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: alcune riflessioni*, in questa *Rivista*, 2013. Si rinvia inoltre, più diffusamente, ai riferimenti dottrinali citati *supra*, nota 8.

<sup>(13)</sup> *Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2009/2140(INI))*, in *G.U. C 308E*, 20.10.2011, pag. 36.

Con la conseguenza che la successiva proposta della Commissione per la rifusione del regolamento Bruxelles I si è presentata assai meno ambiziosa su tali aspetti: essa manteneva l'esclusione dell'arbitrato di cui all'art. 1.2, lett. d), limitandosi a prevedere l'introduzione, all'art. 29.4, di una nuova regola sulla litispendenza tra procedimenti volti ad accertare l'esistenza e la validità della convenzione arbitrale, nonché alcune marginali modifiche strumentali ad una corretta applicazione di tale regola<sup>(14)</sup>. Il giudice dello Sato della sede dell'arbitrato, ovvero lo stesso Tribunale arbitrale, veniva investito di una competenza prioritaria a statuire sulla validità del compromesso, schermendo così l'arbitrato dal rischio di cd. «torpedo actions». La soluzione proposta assomigliava peraltro a quella immaginata, e poi effettivamente adottata, con la medesima finalità, a favore della competenza del solo foro prorogato per giudicare la questione della validità della proroga di giurisdizione<sup>(15)</sup>.

Tuttavia, anche tale proposta della Commissione veniva «stroncata», questa volta definitivamente, dalla presa di posizione del Parlamento europeo nella seduta del 20 novembre 2012, che chiedeva il ritiro del menzionato art. 29.4 e delle altre modifiche con esso collegate, richiamandosi sostanzialmente alla medesima posizione già precedentemente assunta su questa materia. Si prospettava al tempo stesso una precisazione sulla portata dell'esclusione dell'arbitrato<sup>(16)</sup>. Tali proposte venivano accolte

---

<sup>(14)</sup> *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, 27 dicembre 2010, COM(2010)748. L'art. 29.4 prevedeva che: «Qualora la sede dell'arbitrato concordata o designata si trovi in uno Stato membro, il giudice di un altro Stato Membro la cui incompetenza sia eccepita in base a una convenzione arbitrale sospende il procedimento non appena il giudice dello Stato membro in cui si trova la sede dell'arbitrato o il tribunale arbitrale sia stato investito di un procedimento diretto ad accertare, in via principale o incidentale, l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale. Il presente paragrafo non impedisce che, nella situazione di cui sopra, il giudice di cui è eccepita l'incompetenza si dichiari incompetente, in conformità del suo diritto nazionale. Ove sia stata accertata l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale, il giudice adito dichiara la propria incompetenza. Il presente paragrafo non si applica alle controversie relative alle materie di cui al capo II, sezioni 3, 4 e 5». Si vedano inoltre le proposte di modifica del considerando 11 (definizione dei procedimenti esclusi); considerando 20 (localizzazione della sede dell'arbitrato); art. 33.3 (definizione del momento in cui un organo arbitrale si considera adito); art. 36 (recepimento della giurisprudenza *Van Uden* in materia di misure cautelari). Per un commento a tali modifiche si vedano, per tutti, A. LEANDRO, *La proposta per la riforma del regolamento Bruxelles I e l'arbitrato*, cit.; M. BENEDETTI, «Pensiero debole» nell'arbitrato commerciale internazionale e comunitarizzazione del diritto dell'arbitrato, cit.

<sup>(15)</sup> Art. 31, par. 2 e 3 del regolamento 1215/2012. Si veda, in questo volume, il contributo di M. E. DE MAESTRI, nonché S. M. CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in questa *Rivista*, 2013 pag. 651 ss.; F. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 12.15/2012*, *Riv. dir. int.*, 2013, pag. 1156 ss.

<sup>(16)</sup> *Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, EP-PE\_TC1-COD(2010)0383, reperibile su <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TC>



senza modifiche dal Consiglio che concludeva così l'iter legislativo, approvando il regolamento Bruxelles I-bis nella sua formulazione attuale.

Oggi, l'art. 1.2, lett. d) del nuovo regolamento 1215/12 conferma ancora una volta la scelta del legislatore europeo di escludere la materia dell'arbitrato dalla disciplina uniforme di cui trattasi. Esso contiene peraltro alcuni importanti chiarimenti in ordine all'applicazione di tale esclusione, attraverso l'introduzione del nuovo considerando 12, nonché dell'art. 73, par. 2, che opera un richiamo alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere<sup>(17)</sup>.

Occorre sin da ora rilevare che, sebbene le indicazioni contenute nei considerando che precedono la parte precettiva di un regolamento assumano generalmente una valenza interpretativa, il tenore del nuovo considerando 12 pare avere l'obiettivo di integrare la stessa disciplina regolamentare, o quanto meno di guidarne in modo decisivo l'interpretazione, nell'applicazione degli articoli 1.2, lett. d) e 73.2 del regolamento<sup>(18)</sup>.

### 3. *L'esclusione dell'arbitrato nella giurisprudenza della Corte di giustizia.*

Molto si è dibattuto in passato in ordine alla portata dell'esclusione dell'arbitrato dal regime europeo uniforme. Segnatamente, se era certo che restasse del tutto escluso dalla disciplina in esame l'intero procedimento arbitrale in senso stretto, più controversa era l'esclusione dei procedimenti giudiziari connessi o accessori all'arbitrato. Sussistevano infatti divergenze di vedute sul punto, in funzione della diversa tradizione giuridica dei vari Stati membri<sup>(19)</sup>. Proprio per tale ragione, il testo della Convenzione di

---

+P7-TC1-COD-2010-0383+0+DOC+PDF+V0//IT. I lavori parlamentari non risultano particolarmente trasparenti su questi aspetti. La posizione del Parlamento è considerata «frettolosa» da M. BENEDETTELLI, *Pensiero debole nell'arbitrato*, cit., pag. 310.

<sup>(17)</sup> Così F. SALERNO, *Il coordinamento*, cit., pag. 1162.

<sup>(18)</sup> A. MALATESTA, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: verso un'ampliamento dell'arbitration exclusion*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 5 ss.

<sup>(19)</sup> Cfr., con riferimento all'art. 1.2, punto 4 della precedente Convenzione di Bruxelles del 1968, poi sostituita appunto dai regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I-bis, le posizioni rispettivamente della Gran Bretagna e degli altri Paesi allora membri, riportate nella *Relazione sulla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché al protocollo concernente l'interpretazione della Convenzione da parte della Corte* (cd. relazione Schlosser), in *G.U.*, C 59, 5.3.1979, pag. 71, § 61. I paesi di *common law*, e segnatamente il Regno Unito, erano propensi ad escludere dalla disciplina uniforme qualsiasi procedimento relativo ad una controversia sorta nell'ambito del rapporto giuridico compromesso in arbitrato. Gli altri Stati membri erano invece orientati ad un'interpretazione più restrittiva, che escludesse soltanto i procedimenti nazionali che si riferissero specificamente ad una procedura arbitrale conclusa, in corso o futura. Cfr. anche, per una ricostruzione delle varie posizioni, Conclusioni Avv. generale Kokott, 4 settembre 2008, causa C-185/07, *Allianz*, punti 39 ss.



Bruxelles del 1968 e del successivo regolamento 44/2001 non hanno mai offerto una definizione normativa di tale esclusione.

Talché, il compito della sua interpretazione è stato rimesso, almeno sino ad oggi, alla giurisprudenza della Corte di giustizia, dovendosi per contro rigettare l'idea che la sua definizione potesse essere lasciata ai giudici nazionali volta a volta investiti della controversia, pena un inaccettabile pregiudizio all'applicazione uniforme dello stesso regolamento. Peraltro, un significativo ausilio a tale funzione interpretativa della Corte è stato fornito dalle relazioni che avevano accompagnato l'adesione di nuovi Stati membri al regime di cui alla precedente Convenzione di Bruxelles del 1968, della quale il nuovo regolamento costituisce la naturale continuazione. Infatti, le soluzioni interpretative da esse indicate con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 hanno poi trovato sostanziale accoglimento nella giurisprudenza della Corte di giustizia, anche con riferimento alla disciplina regolamentare nel frattempo sopravvenuta.

La relazione Schlosser, ad esempio, aveva ritenuto che fossero esclusi dal campo di applicazione della disciplina uniforme i procedimenti cd. «ancillari» all'arbitrato, quali quelli relativi alla costituzione del collegio arbitrale, ai poteri degli arbitri, alla fissazione dei termini della procedura arbitrale, nonché i procedimenti volti a statuire sulla validità o efficacia del compromesso, o ad impedire alle parti, in ragione della sua invalidità, di proseguire il procedimento arbitrale; del pari, esclusi erano da considerarsi i procedimenti e le decisioni in materia di annullamento del lodo (cd. *set aside proceedings*), riconoscimento ed esecuzione dello stesso. Ciò valeva anche per le decisioni che incorporassero lodi arbitrali <sup>(20)</sup>.

Tale impostazione veniva confermata nella successiva relazione Evrigenis e Karameus, ove tuttavia si precisava che la questione incidentale sulla validità del compromesso, sollevata da una parte al fine di contestare la giurisdizione del giudice adito conformemente alla disciplina convenzionale, fosse invece assorbita nel campo di applicazione del regime uniforme <sup>(21)</sup>. Di tale specifico aspetto, e delle soluzioni adottate al riguardo dal nuovo regolamento, si tratterà diffusamente *infra*.

Sostanzialmente in linea con tali indicazioni si pone quindi l'interpretazione dell'esclusione accolta dalla Corte di giustizia nel caso *March Rich*, ove essa afferma che l'arbitrato è escluso «in quanto materia nel suo complesso, comprese le azioni intentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri». Più precisamente, la Corte ha elaborato il criterio in

---

<sup>(20)</sup> Relazione Schlosser, *ivi*, §§ 64-65.

<sup>(21)</sup> *Relazione in merito all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'osservanza delle decisioni in materia civile e commerciale*, (cd. relazione Evrigenis e Kerameus), in *G.U. C* 298, 24.11.1986, pag. 1, § 35.

base al quale «per stabilire se una controversia rientri nell'ambito di applicazione della [disciplina Bruxelles I], deve essere preso in considerazione il solo oggetto di tale controversia». Se l'oggetto della controversia è rivolto a «porre in atto» un procedimento arbitrale, ad essa non si applicheranno le disposizioni della disciplina uniforme. Nella specie, si è così ritenuto che esulasse dalla sfera di applicazione dell'allora Convenzione di Bruxelles 1968 il procedimento instaurato dinanzi ad un giudice inglese al fine di ottenere, in mancanza di iniziativa della controparte, la designazione di un arbitro. La Corte precisa peraltro che l'esistenza di una questione preliminare sull'esistenza e validità della convenzione arbitrale, indipendentemente dal suo contenuto, non può giustificare l'applicazione della disciplina europea ad una controversia il cui oggetto attiene ad una materia esclusa (22).

In applicazione del medesimo criterio, nel caso *Van Uden*, la Corte ha invece negato che i provvedimenti provvisori o cautelari emessi dai giudici degli Stati membri in relazione ad una lite compromessa in arbitrato siano rivolti ad attuare un procedimento arbitrale. Piuttosto, essi «sono adottati contemporaneamente a tale procedimento e sono diretti a rafforzarne l'efficacia. Infatti, l'oggetto di detti provvedimenti non riguarda l'arbitrato in quanto materia, ma la salvaguardia dei diritti di natura molto varia». Con la conseguenza che, la loro appartenenza al campo d'applicazione della disciplina Bruxelles I è determinata «dalla natura dei diritti che essi devono tutelare» (23). Pertanto, se una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari verte su diritti sostanziali che rientrano nell'ambito d'applicazione *ratione materiae* della disciplina Bruxelles I, può operare rispetto ad essi il criterio giurisdizionale esorbitante di cui all'odierno art. 35 del regolamento Bruxelles I-bis (già art. 31 del regolamento Bruxelles I e art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968). (24).

---

(22) Corte giust. 25 luglio 1991, causa C-190/89, *Marc Rich & CO c. Società italiana Impianti PA*, in *Racc.* 1989, pag. I-3885, punti 18 e 26, sulla quale si veda G. GAJA, *Arbitrato e procedimento giudiziario in Stati diversi dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa "Marc Rich c. Italimpianti"*, *Riv. Arb.*, 1992, pagg. 417-424.

(23) Corte giust. 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden Africa Line c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e a.*, in *Racc.* 1998, pag. I-7091, punto 33.

(24) Ai sensi del quale: «I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro». Tale disposizione non può peraltro essere invocata per far rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina Bruxelles I provvedimenti provvisori o cautelari relativi a materie che ne sono escluse, cfr. Corte giust. 27 marzo 1979, causa 143/78, *De Cavel*, in *Racc.* 1979, pag. 1055, punto 9. Si badi peraltro che, in base al considerando 33, tali provvedimenti hanno effetti solo nello Stato membro ove sono emessi, a differenza di quelli che sono emessi dal giudice competente anche per il merito, che circolano alla stregua di altre decisioni ai sensi dell'art. 2, lett. a) del regolamento.

#### 4. (Segue). *Le anti-suit injunctions: «escluse, ma incompatibili».*

Da ultimo, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi in relazione al procedimento, tipico degli ordinamenti di *common law*, volto all'ottenimento di un'*anti-suit injunctions* a favore dell'arbitrato.

Al riguardo, occorre considerare che nella pratica si verifica spesso che — pur in presenza di una valida ed efficace convenzione arbitrale — una parte instauri un procedimento giurisdizionale di fronte a una Corte statale, con ciò *non solo* violando la convenzione arbitrale, *non solo* imponendo alla controparte di dover partecipare a tale procedimento di carattere evidentemente strumentale (*de minimis* al fine di sollevare eccezione di compromesso), *ma inoltre* dando luogo a un potenziale conflitto di giudizi (essendo ben possibile che il procedimento giurisdizionale — verosimilmente instaurato in uno Stato «*non-arbitration friendly*» — e arbitrato procedano parallelamente e si concludano con pronunce contrastanti).

In questa situazione, la giurisprudenza inglese — nell'intento di «proteggere» i procedimenti arbitrali aventi sede nel proprio territorio e, segnatamente, nell'intento di favorire il più possibile lo sviluppo dell'arbitrato marittimo a Londra — ha dato vita alla prassi di emanare *anti-suit injunctions*, con le quali i giudici d'oltremarica, su base discrezionale<sup>(25)</sup>, ordinano a una parte di adempiere a una clausola arbitrale, inibendo altresì a tale parte la instaurazione e/o la prosecuzione di cause di fronte a giurisdizioni ordinarie straniere, in violazione della predetta clausola; l'inadempimento della *anti-suit injunction* è considerato «*contempt of the Court*» ed espone il trasgressore a sanzioni anche di natura penale<sup>(26)</sup>. La

---

<sup>(25)</sup> Cfr. *Aggeliki Charis Compania Maritima SA v. Pagnan S.p.A. - The Angelic Grace* [1995] 1 Lloyd's Rep 87 at 97 (C.A.), ove viene sottolineato che la parte che richiede l'emissione della *anti-suit injunction* deve fornire alla Corte «*good reasons*» perché il provvedimento venga emanato. Successivamente, la *House of Lords* ha precisato che devono sussistere «*strong reasons*» affinché possa essere concessa una *anti-suit injunction*: *Donohue v. Armco Inc.* [2002] 1 Lloyd's Rep. 425 (H.L.).

<sup>(26)</sup> Sulle *anti-suit injunctions* emesse «a tutela» dei procedimenti arbitrali aventi sede in Inghilterra cfr. *ex multis* C. AMBROSE, K. MAXWELL, A. PARRY, *London Maritime Arbitration*, 3rd ed., London, 2009, pag. 108 ss.; A. BRIGGS, *The unrestrained reach of an anti-suit injunction*, in *L.M.C.L.Q.*, 1997, pag. 90 ss.; A. BRIGGS, P. REES, *Civil Jurisdiction and Judgements*, London, 2002, pagg. 369-385; R. CARRIER, *L'anti-suit injunction*, in *Dr. mar. fr.*, 2002, pag. 499 ss.; P. DELEBECQUE, *Anti-suit injunction and arbitration: what remedies?*, cit., pag. 979 ss.; A. GARDELLA, L. RADICATI DI BROZOLO, *Civil law, common law and market integration*, in *Am. Jour. Comp. Law*, 2003, pagg. 623-627; J. HILL, *Anti-Suit Injunctions and Arbitration*, in *L.M.C.L.Q.*, 2006, pag. 166 ss.; S. LA CHINA, *La anti-suit injunction: variazioni su un tema di grande attualità*, nota a *Through Transport Mutual Insurance Ass. (Eurasia) Ltd. c. New India Assurance Co. Ltd.* (C.A. 2 dicembre 2004), in *Dir. mar.*, 2005, pag. 1061 ss.; M. LOPEZ DE GONZALO, *Giurisdizione civile e trasporto marittimo*, cit., pag. 191 ss.; M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, Milano, 2002, t. II, pagg. 861-908; Id., *Antisuit injunctions e arbitrato: l'esperienza inglese*, in *Riv. arb.*, 2006, pag. 441 ss.; W. TETLEY, *Marine Cargo Claims*, 4th ed., Cowansville, 2008, pag. 1488 ss.

Si noti che le *anti-suit injunctions* possono essere anche emesse al fine di impedire la violazione di clausole di foro esclusivo: v., ad esempio, le *anti-suit injunctions* emesse nei casi

*ratio* di tale istituto — del tutto estraneo ai principi di diritto processuale dei paesi di *civil law* (27) — è stata efficacemente messa in luce nel celebre caso marittimo *The Angelic Grace* dal Giudice Millet, il quale ha affermato che «*the justification for the grant of the injunction (...) is that without it the plaintiff will be deprived of its contractual rights [relativi all'accesso all'arbitrato] in a situation in which damages are manifestly an inadequate remedy*» (28). In altri termini, secondo i giudici inglesi, la più efficace sanzione contro la parte che abbia instaurato (o che abbia intenzione di instaurare) un procedimento giurisdizionale in violazione di una clausola arbitrale non è il risarcimento del danno cagionato all'altra parte, bensì un provvedimento (la *anti-suit injunction*, appunto) volto a inibire immediatamente tale condotta e a consentire che la controversia si svolga innanzi agli arbitri, secondo quanto previsto nella stessa clausola arbitrale (29).

Malgrado la *ratio* delle *anti-suit injunction* sia condivisibile e costituisca espressione di un atteggiamento di favore dell'ordinamento inglese rispetto all'arbitrato — atteggiamento che si concreta in una «robusta» forma di cooperazione dei giudici statali inglesi rispetto allo svolgimento di procedimenti arbitrari in Inghilterra — questo istituto presenta evidenti profili di contrasto rispetto ai principi di diritto processuale regolanti il c.d. spazio giudiziario europeo di cui al regolamento CE n. 44/2001 (30).

Questo aspetto è stato sottolineato con particolare enfasi dalla Corte di giustizia europea nella sopra richiamata sentenza resa nel caso *West*

---

*Donohue v. Armco Inc.* [2002] 1 Lloyd's Rep 425 (H.L.) e *A/S D/S Svendborg v. Wansa* [1996] 2 Lloyd's Rep 559. Sul ruolo della *comity* internazionale al fine di mitigare gli affetti di interferenza delle *antisuit-injunctions* con gli affari interni di uno Stato straniero, cfr. recentemente C. SIM, *Choice of Law and Anti-Suit Injunctions: Relocating Comity, International and Comparative Law Quarterly*, 2013, pag. 703 ss.

(27) Lo sottolinea, correttamente, M. LOPEZ DE GONZALO, *Anti-suit injunctions e 'european complications'*, nota al caso *Starlight Shipping Co. v. Tai Ping Insurance Co. Ltd.* (QB - Comm. C., 26 luglio 2007), in *Dir. mar.*, 2008, pagg. 618-619.

(28) Così *Aggeliki Charis Compania Maritima SA v. Pagnan S.p.A. - The Angelic Grace* [1995] 1 Lloyd's Rep 87 at 97 (C.A.).

(29) Sul tema del risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle clausole arbitrali (e delle clausole di foro esclusivo) cfr. *ex multis* Y. BAATZ, *The Conflict of Laws*, in *Av. Vv.*, *Southampton on Shipping Law*, London, 2008, pag. 31 ss.; W. TETLEY, *Marine Cargo Claims*, cit., pagg. 1493-1494, cui *adde* C. GAMBINO, *La legittimità delle azioni risarcitorie per violazione di clausole compromissorie dopo la giurisprudenza West Tankers*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, pag. 949 ss.

(30) Sul tema della (in)compatibilità delle *anti-suit injunctions* rispetto alla normativa di cui al regolamento CE n. 44/2001 v. *ex multis*, nella dottrina anglosassone, C. AMBROSE, *Can anti-suit injunctions survive European Community law?*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2003, pag. 404 ss.; A. BRIGGS, *Anti-european teeth for choice of court clauses*, in *L.M.C.L.Q.*, 1999, pag. 158 ss.; T. C. HARTLEY, *Anti-suit injunctions and the Brussels jurisdiction and judgements Convention; jurisdiction agreements and lis alibi pendens*, in *Eur. Law Rev.*, 1994, pag. 551 ss.; M. E. WILSON, *Let go on that case! British anti-suit injunctions against Brussels Convention members*, in *Cornell Intl Law Journ.*, 2003, pag. 207 ss. Per una vera e propria «requisitoria» avverso l'utilizzo delle *anti-suit injunctions* a tutela dei procedimenti arbitrari inglesi cfr. R. CARRIER, *Anti-suit injunctions: réquisitoire pour l'abandon de leur prononcé en matière d'arbitrage*, in *Dr. mar. fr.*, 2005, pag. 2712 ss.

*Tankers* <sup>(31)</sup>. In tale occasione, la Corte, nel rispondere a una questione pregiudiziale sottoposta da parte della *House of Lords*, ha affermato che, benché le *anti-suit injunctions* vengano emesse nell'ambito di procedimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 44/2001 poiché hanno a oggetto la materia arbitrale <sup>(32)</sup>, esse possono avere conseguenze che pregiudicano procedimenti che invece sono oggetto della disciplina di cui al predetto regolamento. In particolare, la Corte di giustizia, assumendo che un procedimento giurisdizionale incardinato di fronte ai giudici di uno Stato membro dell'Unione europea avente a oggetto il controllo incidentale della validità di una convenzione arbitrale rientri nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 44/2001 <sup>(33)</sup> e debba pertanto essere deciso dal giudice competente ai sensi di tale regolamento, ha affermato che un'*anti-suit injunction*, volta a sottrarre al predetto

---

<sup>(31)</sup> Corte giust., 10 febbraio 2009, causa C-185/07, cit. Su tale sentenza v., *ex multis*, R. ASARIOTIS, *Anti-suit injunctions for breach of an English choice of forum agreement and the European Court of judgment: a brief update on the status quo*, in *Scritti in onore di Francesco Berlingieri*, Genova, 2010, pag. 111 ss.; R. CARRIER, *Anti-suit injunction: La prohibition du droit communautaire s'applique meme en matiere d'arbitrage*, in *Dr. mar. fr.*, 2009, pag. 211 ss.; F. PERILLO, *Arbitrato comunitario e anti-suit injunctions nella sentenza West Tankers della Corte di Giustizia*, in questa *Rivista*, 2009, pag. 351 ss.; A. PULLEN, *The future of International Arbitration in Europe: West Tankers and the EU Green Paper*, in *Int. Arb. L. Rev.*, 2009, pag. 56 ss.; M. WINKLER, *West Tankers: la Corte di giustizia conferma l'inammissibilità delle anti-suit injunctions anche in ambito escluso dall'applicazione del Regolamento Bruxelles I*, in questa *Rivista*, 2009, pag. 715 ss.; A. LA MATTINA, *L'arbitrato marittimo e i principi del commercio internazionale*, Milano, 2012, pag. 248 ss.

<sup>(32)</sup> Al riguardo la Corte di giustizia ha condiviso la lettura — suggerita dalla *House of Lords* in sede di rinvio pregiudiziale, ma di fatto ripresa da precedenti della stessa Corte — secondo cui l'esclusione dell'arbitrato dall'ambito applicativo del regolamento CE n. 44/2001 riguarda non soltanto i procedimenti arbitrari in quanto tali, ma anche i procedimenti giudiziari aventi a oggetto l'arbitrato (v. Corte giust. 25 luglio 1991, causa C-190/89, *March Rich*, cit.) tra cui sono compresi anche i procedimenti diretti a salvaguardare il diritto di far risolvere una controversia per mezzo dello strumento arbitrale (v. Corte giust. 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden*, cit.). Tale giurisprudenza giunge a valle di un ampio dibattito di cui non è possibile rendere conto in questa sede in quanto esulerebbe dall'oggetto della presente trattazione; per alcuni riferimenti si vedano, *ex multis*, B. AUDIT, *Arbitration and the Brussels Convention*, in *Arb. Int.*, 1993, pag. 12 ss.; Id., *L'arbitre, le juge et la Convention de Bruxelles*, in *L'internationalisation du droit. Mélanges en l'honneur de Loussouarn*, Paris, 1994, pag. 15 ss.; G. BRICE, *Maritime claims: The European Judgments Convention*, in *L.M.C.L.Q.*, 1987, pag. 290 ss.; S. M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., pag. 26 ss.; G. DROZ, *Compétence judiciaire et effect des jugement dans le marché commun*, Paris, 1972, pag. 4 ss.; G. GAJA, *Arbitrato e procedimento giudiziario in stati diversi dopo la sentenza della corte di giustizia nella causa March Rich c. Italimpianti*, cit., pag. 417; J. KROPOLLER, *Europäische Zivilprozessrecht*, 2<sup>ed.</sup>, Heidelberg, 1987; R. MONACO, *Convenzione di Bruxelles ed arbitrato*, in *Riv. arb.*, 1992, pag. 117; I. QUEIROLO, *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale - Tra diritto comunitario e diritto interno*, Padova, 2000, pag. 135 ss.; P. SCHLOSSER, *Conflict entre jugement judiciaire et arbitrage*, in *Rev. arb.*, 1981, pag. 371 ss.; Id., *The 1968 Brussels Convention and arbitration*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1989, pagg. 545-562; D. R. THOMAS, *The Arbitration Exclusion in the Brussels Convention 1968: An English Perspective*, in *Arb. Int.*, 1990, pag. 43 ss.

<sup>(33)</sup> V. Corte giust. 10 febbraio 2009, causa C-185/07, cit., punto 26 ove viene richiamata in proposito la Relazione di Evrigenis e Karameus alla Convenzione di Bruxelles del 1968, redatta in occasione dell'adesione a tale Convenzione della Repubblica ellenica (in *G.U.* 1986, C 298, cit.).

giudice il potere di giudicare la relativa controversia, viola la predetta disciplina sulla distribuzione della competenza all'interno dello spazio giudiziario europeo. Non solo. Più in generale, la Corte ha evidenziato che le *anti-suit injunctions* vanno «in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie»<sup>(54)</sup>; in altri termini, le *anti-suit injunctions* costituiscono anche violazione del c.d. principio di «reciproca fiducia» tra gli Stati membri dell'Unione europea in quanto esse mirano sostanzialmente a «spogliare» i giudici degli altri Stati membri della competenza a giudicare la validità dei compromessi e delle clausole compromissorie aventi a oggetto arbitrati con sede in Inghilterra, e ciò sul presupposto che tali giudici potrebbero compiere valutazioni errate in merito, dando luogo a conflitti di giudicati<sup>(55)</sup>.

La decisione della Corte di giustizia non ha suscitato stupore neppure nella dottrina anglosassone in quanto essa si iscrive in una linea interpretativa volta a stigmatizzare l'incompatibilità dell'istituto delle *anti-suit injunctions* rispetto ai principi del diritto processuale europeo<sup>(56)</sup>: già nella sentenza resa nel caso *Turner c. Grovit*, infatti, la Corte aveva affermato tale incompatibilità con riferimento ad una *anti-suit injunction* emessa «a difesa» di una clausola di foro esclusivo<sup>(57)</sup>. L'esito della sentenza *West Tankers* — pur non essendo del tutto «obvious», come sottolineato dalla *House of Lords* in sede di rinvio pregiudiziale<sup>(58)</sup> — era quindi facilmente prevedibile e il ragionamento seguito dalla Corte di giustizia, in larga parte imperniato sul principio di reciproca fiducia, è certamente logico nell'applicare tale principio alla disciplina processuale europea.

In questo modo, giova sin da ora sottolineare che, in virtù di tale ragionamento, l'autonomia procedurale degli Stati può subire delle compressioni anche in relazione a materie comunque sottratte al campo di applicazione della normativa uniforme. Il che, certamente, può essere condivisibile nella prospettiva di «rafforzare il diritto di accesso alla

---

<sup>(54)</sup> V. Corte giust., 10 febbraio 2009, cit., punto 30.

<sup>(55)</sup> In proposito cfr. M. E. WILSON, *Let go on that case! British anti-suit injunctions against Brussels Convention members*, cit., pag. 225, secondo cui «many British remain Euroskeptics» e «either consciously or unconsciously, Britain's continued use of anti-suit injunctions against Convention [EU Regulation n. 44/2001] is a direct manifestation of that skepticism».

<sup>(56)</sup> Lo sottolineano, tra gli altri, J. CHUAH, *Developments in EU maritime law*, in *J.I.M.L.*, 2009, pag. 15, e R. THOMAS, *Arbitration agreements and anti-suit injunctions under EC Regulation 44/2001*, in *J.I.M.L.*, 2009, pag. 124.

<sup>(57)</sup> Cfr. Corte giust., 27 aprile 2004, causa C-159/02, *Turner c. Grovit*, in *Dir. mar.*, 2005, pag. 845.

<sup>(58)</sup> V. *West Tankers v. RAS* [2007] UKHL 4. In tale sede, la *House of Lords* ha in particolare sottolineato che la giurisprudenza *Turner c. Grovit* non dovrebbe avere rilievo con riferimento all'arbitrato, poiché esso è esplicitamente escluso dall'ambito di applicazione del regolamento CE n. 44/2001.



giustizia nello spazio giudiziario europeo», garantito dall'applicazione cogente del regolamento Bruxelles I<sup>(39)</sup>. Cionondimeno, quello che non pare del tutto condivisibile è che il principio di reciproca fiducia possa essere di ostacolo alla repressione di fenomeni di «abuso del processo»<sup>(40)</sup>.

##### 5. *L'esclusione dell'arbitrato nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis*

Posto quanto sopra, giova ora darsi carico di analizzare in che modo il nuovo considerando 12 interviene sul quadro normativo vigente in relazione all'estensione dell'esclusione di cui trattasi<sup>(41)</sup>. Al riguardo, rileva in primo luogo il quarto paragrafo di tale considerando, il quale fornisce un elenco dei procedimenti esclusi, recependo sostanzialmente l'impostazione già immaginata dai primi studi relativi all'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi confermata nella successiva giurisprudenza della Corte. Si prevede infatti che il regolamento non trovi applicazione con riferimento «alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l'annullamento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale».

La precisazione, sebbene non innovativa rispetto all'impostazione sinora seguita, appare comunque utile, consentendo di chiarire profili che sarebbero altrimenti rimasti soggetti all'evoluzione, su base casistica, della giurisprudenza della Corte di giustizia. Al tempo stesso, l'elenco in questione non è esaustivo. Esso contiene una clausola di chiusura con riferimento ai procedimenti riguardanti «qualsiasi altro aspetto di tale proce-

---

<sup>(39)</sup> S. M. CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, cit., pag. 680; A. LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis)*, in *Il giusto processo civile*, 2013, pag. 593 ss.

<sup>(40)</sup> V. *infra* nelle Conclusioni.

<sup>(41)</sup> Tra i primi commenti alle nuove disposizioni in materia di arbitrato, si vedano F. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento UE n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, in *Riv. dir. int.*, 2013, pag. 1146 ss.; S. M. CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, cit.; A. LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis)*, cit.; S.P. CAMILLERI, *Recital 12 of the Recast Regulation: A New Hope?*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2013, pag. 899 ss.; G. CARDUCCI, *The new EU Regulation 1215/2012 of 12 December 2012 on Jurisdiction and International Arbitration*, in *Arb. Int.*, 2013, pag. 467 ss.; M. DE SANTIS, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato*, cit.; A. NUYTS, *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. critique*, 2013, pagg. 11-20; P.A. NIELSEN, *The new Brussels I Regulation*, in *CMLR*, 2013, pagg. 505-511; A. MALATESTA, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato*, cit., pag. 5 ss.; P. BERTOLI, *Arbitration, the Brussels I Recast and Need for European Arbitration Law*, in *Dir. UE*, 2014, pag. 81 ss.; R.T. TREVES, *Post West Tankers Strategies and the Brussels I Recast*, in questa *Rivista*, 2014, pag. 65 ss.; C. RASIA, *Il nuovo regolamento UE n. 1215/2012: Storm in a tea-cup*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, pag. 193 ss.



dura». Al fine di garantire una continuità con la disciplina precedente <sup>(42)</sup>, tale inciso dovrebbe probabilmente essere interpretato alla luce del criterio dell'oggetto della controversia, come elaborato nel citato caso *March Rich*, e applicato nella successiva giurisprudenza.

A questo riguardo, non pare potersi attribuire nessun particolare significato alla mancata espressa menzione tra i procedimenti esclusi di quelli rivolti all'ottenimento di *anti-suit injunctions*, laddove, anche alla luce della citata giurisprudenza *West Tankers*, è evidente che essi restano estranei alla disciplina uniforme qualora tali provvedimenti siano emessi a favore del procedimento arbitrale. Del pari, dovrebbero ritenersi esclusi i procedimenti relativi all'assunzione o protezione delle prove in arbitrato, in quanto strumentali al suo svolgimento <sup>(43)</sup>. Peraltro, la sottrazione dei procedimenti inerenti lo svolgimento della procedura arbitrale dalla disciplina in esame non genera particolari problematiche in termini di coordinamento di procedimenti concorrenti all'interno dello spazio giudiziario europeo, atteso che la competenza giurisdizionale in questi ambiti viene generalmente prevista dagli ordinamenti nazionali solo rispetto agli arbitrati con sede nel territorio del giudice adito. Il rischio di procedimenti paralleli, dovuto all'assenza di regole uniformi in materia di giurisdizione, potrebbe configurarsi più marcato nel caso, invero meno frequente nella prassi, della mancata designazione della sede dell'arbitrato nella convenzione arbitrale <sup>(44)</sup>.

Restano invece soggetti alla disciplina uniforme, e quindi non esclusi, i procedimenti volti al pagamento degli onorari degli arbitri oppure vertenti sulla costituzione di una garanzia bancaria a tutela di un credito accertato con lodo arbitrale, in quanto non inerenti all'attuazione della procedura e fondati su un autonomo contratto di arbitrato da considerarsi come contratto di mandato <sup>(45)</sup>. Aperta è invece la questione con riferimento ai procedimenti volti al risarcimento del danno per violazione della clausola arbitrale <sup>(46)</sup>. Quanto ai procedimenti cautelari vertenti su diritti inclusi

---

<sup>(42)</sup> Considerando 34 del regolamento.

<sup>(43)</sup> Di questo avviso, con riferimento alla disciplina del regolamento 44/2001, R. HAUSMANN, L. CARPANETO, Art. 1, in T. SIMONS, R. HAUSMANN (a cura di), edizione italiana a cura di QUEIROLO, *Regolamento «Bruxelles I», Commento al regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di Lugano*, 2012, pag. 119. Li annoverava tra le questioni da chiarire U. MAGNUS, P. MANKOSWSKI, *Brussel I Regulation*, 2012, Article 1 (a cura di P. ROGERSON), Munich, 2012, pag. 70. Resta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2011 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in *G.U. L* 174, 27.6.2001, pag. 1 ss.

<sup>(44)</sup> L. RADICATI, *L'arbitrato e la proposta di revisione*, cit., pag. 218.

<sup>(45)</sup> Così R. HAUSMANN, L. CARPANETO, Art. 1, cit. pag. 120; F. SALERNO, *Il coordinamento*, cit., pag. 1167, con giurisprudenza *ivi* citata.

<sup>(46)</sup> Cfr. High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, 4 aprile 2012, *West Tankers Inc v. Allianz S.p.A. e Generali Assicurazioni Generali*, in *Riv. Arb.*, 2013, con commento di L. PENASA, *Il giudice inglese statuisce che la sentenza West Tankers*

*ratione materiae* nell'ambito di applicazione del regolamento, ossia non strumentali a porre in essere il procedimento arbitrale, dovrebbe ritenersi pienamente operante la giurisprudenza *Van Uden* sopra riportata, benché il testo finale del regolamento abbia rimosso qualsiasi riferimento a tale giurisprudenza all'art. 35, come originariamente proposto dalla Commissione. <sup>(47)</sup>

Infine, l'esclusione dalla disciplina uniforme delle decisioni riguardanti l'annullamento di un lodo arbitrale pare confermare che restano compatibili con il regolamento sia le previsioni nazionali che negano il riconoscimento di lodi annullati dal giudice dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, sono stati resi <sup>(48)</sup>; sia quelle che invece ammettono, ad alcune condizioni, il riconoscimento e l'esecuzione di lodi che siano stati ritenuti invalidi da tale giudice <sup>(49)</sup>. Giova infine ricordare che sono escluse dal campo di applicazione del regolamento le decisioni giurisdizionali relative al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi, le quali non possono pertanto circolare ai sensi delle disposizioni uniformi, pur potendo costituire motivo ostativo del riconoscimento di decisioni con esse incompatibili ai sensi dell'art. 45 del regolamento (*infra*, § 7).

#### 6. *La delicata questione dell'efficacia o validità della clausola arbitrale e il favor arbitrati*

L'esclusione dei predetti procedimenti dal campo di applicazione della disciplina uniforme porta con sé la naturale conseguenza che essi restano soggetti alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri, eventualmente consentendo ai giudici statali, se così previsto dalle rispettive normative nazionali, di ignorare procedimenti concorrenti sulle medesime questioni che si stiano svolgendo in altri Stati membri, non essendo applicabili al riguardo nemmeno le regole sulla litispendenza previste dalla disciplina uniforme.

Sotto questo profilo, particolarmente delicata è la questione inerente l'efficacia o validità della convenzione arbitrale. Essa, tradizionalmente, e come sopra accennato, è stata considerata materia esclusa dalla normativa uniforme sin dalla relazione Schlosser, quanto meno nei casi in cui costi-

---

*non pone ostacolo alla action for damages for breach of the obligation to arbitrate*, pag. 158 ss., ove si afferma che l'azione di danni per violazione della clausola arbitrale non si pone in contrasto con l'applicazione della disciplina regolamentare; si era espressa in senso contrario, prima della decisione della Corte inglese, C. GAMBINO, *La legittimità delle azioni risarcitorie per violazione di clausole compromissorie dopo la giurisprudenza West Tankers*, cit., pag. 949 ss.

<sup>(47)</sup> F. SALERNO, *Il coordinamento*, cit., pag. 1183.

<sup>(48)</sup> In linea con quanto previsto dall'art. 5.1, lett. e) della Convenzione di New York del 1958. Per l'ordinamento italiano, si veda l'art. 840, comma 3, punto 3, c.p.c.

<sup>(49)</sup> L. RADICATI, *op. cit.*, pag. 221 e dottrina ivi citata.

tuisca l'oggetto principale del procedimento <sup>(50)</sup>. Qualche ambiguità interpretativa si era invece posta con riguardo all'ipotesi in cui tale questione sia sollevata in via incidentale, nell'ambito dell'azione di merito proposta in (asserita) violazione di una convenzione arbitrale <sup>(51)</sup>.

Come accennato, nel caso *West Tankers*, la Corte ha affrontato espressamente la questione, poiché è proprio l'applicazione della disciplina regolamentare al procedimento giurisdizionale esperito in Italia (inclusa quindi la questione preliminare sulla validità della clausola) che ha fatto scattare, nel ragionamento della Corte, l'incompatibilità dell'*antisuit injunction* emessa dai giudici inglesi con l'effetto utile delle sue disposizioni. In quel caso, la Corte si è persuasa, come già a suo tempo prospettato nella menzionata relazione *Evrigenis e Karameus*, che rientrasse campo di applicazione del regolamento «altresì ... una questione preliminare riguardante l'applicabilità e, in particolare, la validità di un accordo arbitrale». <sup>(52)</sup> È evidente l'effetto restrittivo così conseguito sulla portata dell'esclusione arbitrale, in contrasto con la posizione estensiva assunta inizialmente dalla Corte nel caso *March Rich*.

Tale impostazione della Corte era vista con particolare sfavore soprattutto da quegli ordinamenti, come la Francia e l'Inghilterra, che più si caratterizzano per una vicinanza allo strumento dell'arbitrato. Non tanto, come rilevano alcuni, per i possibili profili di interferenza della disciplina regolamentare così interpretata con il disposto dell'art. 2.3 della Convenzione di New York del 1958 <sup>(53)</sup>, che non regola invero la competenza sulla questione di validità della convenzione arbitrale, quanto piuttosto per le sue implicazioni relative all'attrazione nell'ambito di applicazione del principio di reciproca fiducia dei procedimenti relativi alla validità o operatività della convenzione arbitrale. Alcuni Autori vi avevano ravvisato

---

<sup>(50)</sup> Tale impostazione trova conferma anche nella giurisprudenza nazionale di molti paesi membri, come riferito nel *Heidelberg Report*, cit., punto 121.

<sup>(51)</sup> Cfr. relazione *Evrigenis e Karameus*, *supra* nel testo al § 2, che includeva tale questione incidentale nel campo di applicazione dell'(allora) Convenzione di Bruxelles 1968; *contra* Corte d'appello di Parigi, 15 giugno 2006, *Legal Department de Ministère de la Justice de la République d'Irak c. Fincantieri Cantieri Navali Italiani et alii*, in *Rev. Arb.*, 2007 pag. 90, che ha negato la possibilità di riconoscere ai sensi dell'(allora) Convenzione di Bruxelles 1968 una decisione della Corte di appello di Genova emessa su una materia compromessa in arbitrato, sulla scorta della declaratoria di invalidità del relativo compromesso.

<sup>(52)</sup> Corte giust., *West Tankers*, cit., punto 26.

<sup>(53)</sup> A. MARKUS, S. GIROUD, *A Swiss Perspective on West Tankers*, cit., pag. 239. Errata appare invece la lettura di V. LAZIC, *The Commission's Proposal to Amend the Arbitration Exception in the EC Jurisdiction Regulation: How 'Much ado About Nothing' Can End Up in a 'Comedy of Errors' and Anti-suit Injunctions Brussels-style*, *Journal of International Arbitration*, 2012, pag. 19, spec. 24, secondo la quale «nothing in the EC judgment suggests that a preliminary decision on the invalidity of the arbitration agreement is to be brought within the scope of the Regulation», laddove, come visto, la Corte si pronuncia chiaramente in segno contrario.

persino un'apertura all'applicazione delle regole sulla litispendenza a tali procedimenti <sup>(54)</sup>.

Sotto questo profilo, il testo del nuovo considerando 12 apporta un importante correttivo alla giurisprudenza della Corte sul punto. In particolare, esso precisa, in primo luogo, che l'applicazione del regolamento non deve impedire alle autorità giurisdizionali degli Stati membri investite di un'azione in una materia compromessa in arbitrato tanto di esaminare la validità della convenzione arbitrale secondo il proprio diritto nazionale, quanto di rinviare le parti in arbitrato. Tali aspetti sono interamente rimessi alle normative nazionali dei singoli Stati membri, nel rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di New York del 1958. Talché, pare escluso che le norme del regolamento possano impedire a un'autorità giurisdizionale nazionale adita su tali profili di pronunciarsi liberamente secondo il proprio diritto nazionale.

Per altro verso, il regolamento afferma chiaramente che l'eventuale decisione sull'invalidità, nullità o inoperatività della clausola arbitrale emessa da un giudice nazionale non è soggetta alle disposizioni del regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni «indipendentemente dal fatto che l'autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale». In questo modo, il regolamento sovverte la posizione della Corte assunta nel caso *West Tankers* su tale aspetto, sigillando un'interpretazione estensiva dell'esclusione della materia dell'arbitrato, esclusione che garantisce l'autonomia procedurale degli Stati membri su questi profili anche laddove essi emergano in via incidentale nell'ambito di procedimenti di merito che sono invece soggetti alla disciplina regolamentare. <sup>(55)</sup> Salvo quanto si dirà *infra* in relazione alla circolazione della sentenza di merito fondata su una declaratoria di invalidità del compromesso, gli effetti delle decisioni relative alla validità/efficacia della clausola arbitrale, non potendo godere del regime agevolato di circolazione previsto dal regolamento, tendono così a rimanere circoscritti all'interno del Paese ove queste sono emesse, non vincolando i giudici degli altri Stati membri ai sensi del regolamento <sup>(56)</sup>.

Secondo autorevole dottrina, l'ampliamento dell'esclusione dell'arbitrato come sopra descritta è portatrice di un principio di *favor arbitrati*

---

<sup>(54)</sup> G. CARDUCCI, *Arbitration, Anti-suit Injunctions and Lis Pendens Under the European Jurisdiction Regulation and the New York Convention*, in *Arbitration International*, 2011, pag. 185; poco persuasiva appare al riguardo la posizione dello stesso Autore in ID., *The New EU Regulation 1215/2012 of 12 December 2012 on Jurisdiction and International Arbitration*, *Arbitration International*, 2013, 467 ss., spec. pag. 474.

<sup>(55)</sup> G. VAN CALSTER, *Kerpow! The United Kingdom Courts, West Tankers and the Arbitration 'Exception'*, cit., pag. 215.

<sup>(56)</sup> Soluzioni quali quelle assunte dalle Corti inglesi nel menzionato caso *National Navigation*, *supra*, nota 5, non dovrebbero quindi più verificarsi nel vigore del nuovo regolamento,

all'interno del regolamento. *Favor* che viene confermato anche dal primato garantito alla Convenzione di New York del 1958 dal 3° paragrafo del considerando 12 e dall'art. 73.2 del regolamento. Inoltre, il primo paragrafo del considerando 12, nel richiamare la facoltà dei giudici nazionali di rinviare la controversia in arbitrato, echeggia gli obblighi di cui all'art. 3.2 della Convenzione di New York del 1958, ai sensi del quale i giudici degli Stati parte sono tenuti a rinviare all'arbitrato le controversie per le quali sussista una valida convenzione arbitrale. Tale tecnica del legislatore europeo avrebbe, secondo tale dottrina, un'autonoma valenza promozionale dell'arbitrato nel sistema del regolamento<sup>(57)</sup>. Poiché peraltro gli aspetti di cui trattasi sono rimessi, dalla stessa Convenzione di New York del 1958, alla disciplina nazionale, si è sostenuto che il regolamento intenda in una certa misura «riabilitare» quegli istituti processuali nazionali volti a garantire l'operatività della convenzione arbitrale, quali proprio, e ad esempio, le *anti-suit injunction*, almeno sino a quando il giudice di un altro Stato membro non si sia pronunciato sull'invalidità/inoperatività della stessa convenzione arbitrale<sup>(58)</sup>.

Non può peraltro sottacersi che, se è vero che l'autonomia processuale degli Stati in materia di arbitrato esce rafforzata dal nuovo regolamento, i principi affermati dalla Corte nella giurisprudenza *West Tankers* mantengono la propria sfera di operatività anche nel nuovo sistema. In particolare, essi continuano ad impedire che procedimenti pur esclusi dalla disciplina uniforme comprimano il diritto di ogni autorità giurisdizionale di esercitare la propria giurisdizione sulla base dei titoli previsti dal regolamento. Tale esercizio della giurisdizione in base alla disciplina uniforme non può che presupporre un previo esame della validità/efficacia della convenzione arbitrale nel caso concreto. In questa prospettiva, e con particolare riferimento all'istituto delle *anti-suit injunctions* in materia arbitrale, non pare che esse trovino nel nuovo regolamento una legittimazione maggiore rispetto a quanto avveniva in precedenza. Tanto più che, la tutela dell'arbitrato dalle interferenze della disciplina europea uniforme, conseguito attraverso il rafforzamento dell'esclusione di cui si è detto sopra, incontra una rilevante eccezione, in linea con la giurisprudenza *West Tankers*, proprio nella circolazione della decisione di merito assunta dal giudice nazionale sulla scorta della dichiarazione di invalidità o inoperatività della convenzione arbitrale, di cui si tratterà al paragrafo che segue.

#### 7. La circolazione della decisione di merito assunta dal giudice nazionale su una materia compromessa in arbitrato

Il 3° paragrafo del considerando 12 stabilisce che «la decisione adot-

---

<sup>(57)</sup> F. SALERNO, *Il coordinamento*, cit., pag. 1170.

<sup>(58)</sup> Così F. SALERNO, *ivi*, pag. 1173. Tali provvedimenti imporrebbero ai giudici degli altri Stati membri quanto meno un onere di cooperazione, onde garantire l'effettività del principio di *favor arbitrati* sotteso alla disciplina in esame.

tata da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l'esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell'autorità giurisdizionale nel merito della controversia». Talché, si deve considerare pienamente rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento la decisione nel merito su di una questione compromessa in arbitrato, laddove essa sia fondata su una previa declaratoria di inapplicabilità e/o invalidità della convenzione arbitrale, con conseguente rimozione, da parte del giudice adito, dell'eccezione *ratione materiae* relativa all'arbitrato<sup>(59)</sup>. Tale questione preliminare, in linea con quanto già affermato dalla Corte nel caso *March Rich*, non è infatti idonea ad incidere sull'applicabilità della disciplina uniforme alla questione principale.

Ci si chiede peraltro se il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di merito possano trovare un ostacolo nell'esistenza di una sentenza difforme adottata dai giudici dello Stato membro richiesto (generalmente si tratterà dello Stato della sede dell'arbitrato), limitatamente ai profili di validità ed efficacia della convenzione arbitrale tra le medesime parti, ai sensi dell'art. 45.1, lett. c) e d) (già art. 34, punti 3 e 4 del regolamento 44/2001).

Al riguardo, la sentenza di merito, che sottende una declaratoria incidentale di invalidità o inefficacia della clausola arbitrale, circola nella sua interezza, non solo nel suo dispositivo ma anche negli elementi della sua motivazione, che sono «indissociabili da quest'ultimo». (60) Talché, un provvedimento «incompatibile» (61) emesso «tra le medesime parti» (62) nello Stato richiesto può costituire un motivo ostativo del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 45, lett. c) del nuovo regolamento, a prescindere dal fatto che tale seconda decisione verta su una materia, come la validità della clausola arbitrale, che non rientra nel campo di applicazione del regolamento (63).

Allorché si ammetta l'incompatibilità tra una decisione giurisdizionale che statuisce sul merito di una questione compromessa in arbitrato e un'altra decisione giurisdizionale, con essa in contraddizione, che accerti la validità della clausola arbitrale, la disciplina del regolamento avrebbe l'effetto di spostare in avanti il coordinamento di decisioni confliggenti,

---

(59) Così F. SALERNO, *Il coordinamento*, pag. 1186.

(60) Corte giust. 15 ottobre 2012, causa C-456/11, *Gothaer*, punto 40.

(61) La Corte di giustizia ha precisato in particolare che sussiste il requisito dell'incompatibilità tra decisioni che producono «effetti giuridici che si escludano reciprocamente». Corte giust., causa 145/86, *Krieg*, cit., pag. 645, punto 22.

(62) Corte giust. 19 maggio 1998, causa C-351/96, *Drouot*, in *Racc.* 1998, pag. 3075.

(63) Corte giust. 4 febbraio 1988, causa 145/86, *Krieg*, in *Racc.* 1988, pag. 645, punto

attribuendo allo stesso tempo un ruolo centrale ai giudici del Paese della sede dell'arbitrato, la cui decisione in favore della validità o operatività della convenzione arbitrale potrebbe essere idonea a impedire il riconoscimento e l'esecuzione in tale Paese di una sentenza assunta dai giudici di un altro Stato che si siano pronunciati nel merito della controversia<sup>(64)</sup>. Lo stesso effetto non potrebbe per contro attribuirsi ad una decisione relativa alla validità del compromesso assunta in un Paese membro diverso da quello ove si richiede l'esecuzione della sentenza di merito: infatti, da un lato, una tale pronuncia non può essere riconosciuta automaticamente nello Stato membro richiesto ai sensi del regolamento; dall'altro lato, tale decisione potrebbe anche essere ritenuta carente del «medesimo titolo» della sentenza di merito, secondo la disciplina più restrittiva prevista dall'art. 45, lett. d), rispetto all'art. 45, lett. c).

Quanto al lodo arbitrale nazionale che, in base al principio *Kompetenz-Kompetenz*, affermi la validità della clausola arbitrale e si pronunci sul merito della controversia, esso non rientra nella nozione di «decisione» ai sensi dell'art. 2, lett. a) del nuovo regolamento. Tale lodo può pertanto produrre un effetto ostativo del riconoscimento della sentenza di merito solo allorché venga sottoposto a procedimenti previsti dal diritto nazionale idonei a fargli assumere la natura di decisione giurisdizionale<sup>(65)</sup>. Un tale effetto ostativo potrà derivare anche dal lodo arbitrale straniero che sia già stato riconosciuto nell'ordinamento richiesto ai sensi della Convenzione di New York del 1958, secondo la disciplina prevista dall'ordinamento interno dello Stato interessato. Non invece dal lodo arbitrale straniero non ancora riconosciuto, il quale non produce effetti giuridici nell'ordinamento in questione.

Giova peraltro segnalare che alcuni commentatori sono propensi a riconoscere un'autonoma valenza ostativa al lodo straniero passibile di riconoscimento, alla luce delle nuove disposizioni regolamentari che accordano espressamente la precedenza alla Convenzione di New York del 1958 sulla disciplina europea uniforme. Ci si riferisce in particolare al 3° paragrafo del considerando 12, ai sensi del quale la circolazione della sentenza di merito «non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla ... Convenzione di New York del 1958, che *prevale* sul presente regolamento». Si sostiene così che il giudice dinanzi al quale venga avviato il procedimento di opposizione all'esecuzione della sentenza di merito straniera sarebbe tenuto a conside-

---

<sup>(64)</sup> Nello stesso senso, A. MALTESTA, *op. cit.*

<sup>(65)</sup> Per alcune considerazioni critiche all'impostazione che attribuisce la natura di decisione giurisdizionale ai provvedimenti di riconoscimento dei lodi arbitrali, M. SCHERER, *Effects of Foreign Judgments Relating to International Arbitral Awards: in the 'Judgment Route' the Wrong Road?*, *Journal of International Dispute Settlement*, 2013, pag. 587 ss.



rare il lodo straniero (benché non ancora riconosciuto) ostativo del riconoscimento, onde non pregiudicare l'applicazione della Convenzione di New York fatta salva dal regolamento <sup>(66)</sup>.

Tuttavia, non si crede che questo sia il significato da attribuire alla prevalenza accordata alla Convenzione di New York dal regolamento, anche alla luce dell'interpretazione restrittiva dei motivi ostativi alla circolazione sempre accolta dalla Corte di giustizia <sup>(67)</sup>. Infatti, la Convenzione di New York così richiamata opera solo nei limiti della validità della clausola arbitrale <sup>(68)</sup>. Talché, se l'invalidità della clausola arbitrale risulta da una sentenza giurisdizionale soggetta all'applicazione della disciplina uniforme, il giudice richiesto è vincolato ad applicare i motivi ostativi del riconoscimento e dell'esecuzione da essa previsti, a nulla rilevando in questo caso le disposizioni della Convenzione di New York. Per contro, come accennato, l'attribuzione di effetto ostativo al lodo straniero può essere conseguita attraverso il tempestivo esperimento del procedimento di riconoscimento del medesimo lodo nell'ordinamento interessato, ai sensi delle rilevanti disposizioni processuali nazionali. Ed è questo tipo di procedimento che, si crede, il regolamento vuole preservare, laddove non intende pregiudicare la «*competenza*» della autorità nazionali a decidere sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi ai sensi della Convenzione di New York (*infra* al § 8). In questo modo, il coordinamento tra tali decisioni avverrà secondo le ordinarie regole previste agli artt. 45 ss. del regolamento <sup>(69)</sup>.

Per contro, in forza del nuovo rilievo attribuito dal regolamento alla Convenzione di New York, potrebbe forse ammettersi il diniego del riconoscimento o esecuzione di una sentenza di merito su una materia compromessa in arbitrato, qualora pronunciata in radicale assenza di un accertamento in ordine all'invalidità della clausola arbitrale, allorché il giudice del Paese richiesto della sua esecuzione potrebbe essere vincolato a dare applicazione agli obblighi di devolvere, su richiesta di una della parti,

---

<sup>(66)</sup> S. P. CAMILLERI, *Recital 12*, cit., pag. 905, il quale non esita ad estendere in via analogica la medesima soluzione anche in presenza di un lodo nazionale; L. PINTALDI, *Il contrasto tra lodi arbitrali e decisioni dei giudici degli Stati dell'UE nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nuove prospettive*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 740 ss. Già in passato, una parte della dottrina tedesca non negava la possibilità di riconoscere tale valenza ostativa al lodo arbitrale straniero passibile di riconoscimento, in forza dell'applicazione analogica dell'allora art. 34.4 del regolamento 44/2001, oggi art. 45, lett. d); si veda al riguardo la dottrina citata in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI, *Brussels I Regulation, Article 34* (a cura di S. FRANCO), Munich, 2012, pag. 692, il quale si esprime tuttavia il senso contrario. In senso favorevole all'attribuzione al lodo arbitrale di valore ostativo del riconoscimento M. TEIXEIRA DE SOUSA, P.F. SOLETI, *Articolo 34*, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, *Regolamento Bruxelles I*, cit., pag. 746.

<sup>(67)</sup> *Ex multis*, Corte giust. 28 marzo 200, C-7/98, *Krombach*, punto 21; in materia, U. MAGNUS, P. MANKOWSKI, *Brussels I Regulation, Article 34*, cit., pag. 647 ss.

<sup>(68)</sup> F. SALERNO, *Il coordinamento*, cit., pag. 1186.

<sup>(69)</sup> Si veda il contributo di E. GUALCO, G. RISSO in questo numero della *Rivista*.

la controversia alla competenza arbitrale in presenza di una valida convenzione arbitrale, ai sensi dell'art. 2.3 della Convenzione di New York del 1958 <sup>(70)</sup>. Se letto in questo senso, l'art. 73.2 avrebbe introdotto, surrettiziamente, un nuovo motivo ostativo del riconoscimento della sentenza straniera, fondato sul rispetto di obblighi internazionali espressamente fatti salvi dal regolamento medesimo <sup>(71)</sup>.

#### 8. *Cenni sull'interferenza tra Convenzione di New York, disciplina Bruxelles I e normative nazionali*

La circolazione dei lodi arbitrali stranieri resta soggetta alle disposizioni della più volte menzionata Convenzione di New York del 1958, come recepita dagli ordinamenti nazionali degli Stati contraenti attraverso la predisposizione delle procedure necessarie a fare assumere al lodo straniero effetti giuridici vincolanti sul territorio dello Stato. Come visto, il nuovo regolamento rafforza l'autonomia di tale normativa internazionale, disponendo espressamente la sua prevalenza sul regime europeo uniforme. Ciò non esclude peraltro che la disciplina Bruxelles I possa interferire con il riconoscimento dei lodi stranieri conformemente alle rilevanti disposizioni processuali nazionali.

Ad esempio, ai sensi dell'art. 5.1, lett. a) della Convenzione di New York, può costituire motivo ostativo del riconoscimento del lodo arbitrale straniero la circostanza che esso sia stato pronunciato sulla base di una convenzione arbitrale invalida secondo la legge alla quale le parti la hanno sottoposta o, in mancanza, secondo la legge dello Stato della sede dell'arbitrato <sup>(72)</sup>. Talché, una decisione assunta dal giudice di un Paese membro ai sensi della disciplina Bruxelles I, sulla scorta di una declaratoria di invalidità del compromesso ai sensi della legge rilevante, potrebbe essere fatta valere, nei modi e nelle forme previsti dal diritto processuale interno, al fine di opporsi al riconoscimento del lodo straniero in questione <sup>(73)</sup>.

---

<sup>(70)</sup> Cfr. G. GAJA, *Convenzione di New York sull'arbitrato e anti-suit injunctions*, in *Riv. dir. int.*, 2009, pag. 503 ss.

<sup>(71)</sup> In questo senso, sulla scorta anche di altre considerazioni, SALERNO, *Il coordinamento*, cit., pag. 1186. Tale questione era emersa, senza peraltro trovare una soluzione condivisa, anche nel corso dei negoziati per l'adozione della nuova Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 con i Paesi AELS, cfr. A. MARKUS, S. GIROUD, *A Swiss Perspective on West Tankers*, cit., pag. 230 ss.

<sup>(72)</sup> Il medesimo motivo è recepito nel nostro ordinamento all'art. 840, comma 3, n. 1 del cod. proc. civ.

<sup>(73)</sup> Si osserva che la Convenzione di New York non contempla, tra i motivi ostativi del riconoscimento del lodo straniero, la mera esistenza di un procedimento giurisdizionale parallelo ovvero di una decisione giurisdizionale incompatibile nello Stato membro ove si richiede l'esecuzione del lodo straniero. La questione se il conflitto con un giudicato interno costituisca un motivo di ordine pubblico ostativo del riconoscimento del lodo straniero non è risolta in modo univoco nei diversi ordinamenti nazionali. Cfr. P. MAYER, A. SHEPPARD, N. NASSAR, *Interim ILA Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral*

Inoltre, laddove la Convenzione di New York delega spazi di disciplina agli ordinamenti nazionali, tali spazi possono essere occupati dal diritto dell'Unione europea, pur nei limiti previsti dalla disciplina convenzionale. Nella giurisprudenza *Eco Swiss*, la Corte di giustizia ha affermato che le disposizioni processuali nazionali in materia di arbitrato debbano essere interpretate in modo tale da consentire, entro certi limiti, ai giudici nazionali di valutare, in sede di controllo giurisdizionale, la compatibilità del lodo arbitrale con le norme di diritto europeo che rivestono una funzione fondamentale nel perseguimento di obiettivi comuni quali, ad esempio, le norme in materia di concorrenza<sup>(74)</sup>. Ci si potrebbe allora chiedere se l'esigenza di garantire la piena efficacia della disciplina Bruxelles I imponga al giudice nazionale di negare il riconoscimento del lodo straniero, allorché il suo contenuto abbia l'effetto di pregiudicare l'applicazione della disciplina uniforme, o quantomeno del *noyau dur* delle sue disposizioni.

Questa del resto appare la questione interpretativa sottesa al già citato caso *Gazprom*, rispetto al quale pende oggi un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Come accennato, la Corte è chiamata a verificare la compatibilità con il regolamento 44/2001 di un provvedimento di *anti-suit injunction* emesso da un tribunale arbitrale istituito presso la Camera arbitrale di Stoccolma nei confronti dal Ministero Lituano dell'energia, il

---

*Awards*, reperibile su <http://www.newyorkconvention.org/>, pag. 29. In materia anche, L. PINTALDI, *op. cit.*, pag. 715 ss. Nella giurisprudenza italiana, Cass. n. 2064/1999, *Filippello v. Ele Sheraton Golf Hotel* considera il principio del *ne bis in idem* derivante dall'art. 39 c.p.c. come parte dell'ordine pubblico processuale. *Contra*, con riferimento ai rapporti tra due lodi arbitrali contrastanti, Corte App. Milano n. 1796/2000, *Tema-Frugoli S.p.A. c. Hubei Space Quarry Industry Ltd.*, in *Riv. Arb.*, 2000, p. 753; App. Versailles, 29 giugno 1995, *OTV v. Hilmarton*, in *Clunet*, 1996, pag. 120. A favore di un'interpretazione comunque restrittiva del limite dell'ordine pubblico, BOVE, *Il riconoscimento del lodo straniero tra convenzione di New York e codice di procedura civile*, in *Riv. Arb.* 2006, pag. 55; L. RADICATI DI BROZOLO, *Controllo del lodo internazionale e ordine pubblico*, in *Riv. Arb.*, 2006, pag. 629 ss. Si veda anche, S. M. CARBONE, *Il riconoscimento degli effetti dei lodi arbitrali nella Convenzione di New York del 1958: risultati e prospettive*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, pag. 879 ss. Per una rassegna recente della giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri ai sensi della Convenzione di New York, A. FRIGNANI, *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Application of the New York Convention by Italian Courts*, *European Legal Forum*, 2013, pag. 65 ss.

<sup>(74)</sup> Corte giust. 1 giugno 1999, causa C-126/97, *Eco Swiss China Time Ltd c. Benetton International NV*, in *Racc.* 1997, pag. 2055 e relative conclusioni dell'Avvocato Generale Saggio del 25 febbraio 1999; con riferimento alle norme sulla tutela dei consumatori, Corte giust. 26 ottobre 2006, C-168/05, *Elisa Maria Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium*, in *Racc.* 2006, pag. 421. Tra gli altri, cfr., G. BERMAN, *Navigating EU Law and the Law of International Arbitration*, *Arbitration International*, 2012, pag. 397 ss. Sui limiti del controllo giurisdizionale sul lodo arbitrale, S. M. CARBONE, *Antitrust Commitments and Arbitration in European Law*, in *Riv. Arb.*, 2013, pag. 1 ss., spec. pag. 14 ss. e dottrina e giurisprudenza ivi citata. Sull'interpretazione della nozione di ordine pubblico con riferimento specifico, però, all'applicazione delle rilevanti disposizioni della disciplina Bruxelles I, diffusamente, C. TUO, *La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I: tra divieti e reciproca fiducia*, Milano, 2012, pag. 77 ss. e dottrina ivi citata.

quale ha iniziato un procedimento giurisdizionale in Lituania, in asserita violazione della convenzione arbitrale contenuta nei patti parasociali in essere con gli altri soci della società lituana del gas naturale. La Corte Suprema Lituana, dinanzi alla quale è stato avviato il procedimento per il riconoscimento del lodo arbitrale contenente il provvedimento di *anti-suit injunction*, si è rivolta alla Corte di giustizia chiedendo se la disciplina Bruxelles I osti al riconoscimento di una simile sentenza arbitrale, in quanto in violazione del diritto del giudice nazionale di pronunciarsi esso stesso sulla propria competenza a conoscere la causa. <sup>(75)</sup> Una risposta affermativa a tale quesito, che parrebbe peraltro in linea con la giurisprudenza *West Tankers*, implicherebbe che le disposizioni rilevanti della disciplina Bruxelles I siano considerate alla stregua di norme di ordine pubblico ai sensi della Convenzione di New York, onde ricondurle nell'ambito del motivo ostativo previsto all'art. 5.2, lett. b) di detta Convenzione <sup>(76)</sup>.

Così, nell'offrire la soluzione interpretativa richiesta, la Corte di giustizia si ingerirà necessariamente, benché indirettamente, nell'interpretazione dei motivi ostativi previsti dalla Convenzione di New York, quanto meno con riferimento alla loro operatività negli ordinamenti degli Stati membri, così realizzando quella «comunitarizzazione indiretta» dell'arbitrato, contro la quale a lungo, e forse in parte inutilmente, si sono impiegati molti sforzi. Si badi che, qualora la questione fosse stata da decidersi alla luce delle nuove disposizioni regolamentari, si sarebbe presentata un'occasione particolarmente propizia per chiarire anche la portata del regime di prevalenza accordato alla Convenzione di New York rispetto alla disciplina uniforme, ai sensi dell'art. 73.2 e del terzo paragrafo del considerando 12 del nuovo regolamento. Purtroppo, però, così non è nella specie, essendo la controversia soggetta *ratione temporis* alle disposizioni del regolamento 44/2001. Non resta che auspicare che la Corte voglia anticipare comunque qualche spunto interpretativo su questi aspetti, anche in vista dell'ormai imminente decorso del termine iniziale di applicabilità del nuovo regime regolamentare.

## 9. Considerazioni conclusive

Si è visto nei precedenti paragrafi che il regolamento Bruxelles I-bis ha confermato e in un certo senso esteso la portata dell'esclusione dell'arbitrato dal regime processuale civile europeo. Il nuovo regolamento si pone

---

<sup>(75)</sup> G. CUNIBERTI, *Lithuanian Court Asks ECJ whether Brussels Regime Forbids Recognition of Arbitral Antisuit Injunctions*, [www.conflictoflaws.net](http://www.conflictoflaws.net), 6 novembre 2013.

<sup>(76)</sup> Recepito nel nostro ordinamento all'art. 840, comma 5, n. 2 cod. proc. civ. In questo senso, S. P. CAMILLERI, *Recital 12*, cit. pag. 910 ss.; C. GAMBINO, *La legittimità delle azioni risarcitorie*, cit., pag. 969 ss.

quindi in una prospettiva di continuità sia rispetto al regime attualmente in vigore sia rispetto alle soluzioni elaborate dalla Corte di giustizia circa la «non interferenza» tra disciplina processuale civile europea e normativa internazionale uniforme in tema di arbitrato.

Questa soluzione era certamente prevedibile nonostante il vivace dibattito intercorso in occasione dei lavori preparatori, che — come si è sopra evidenziato — ha visto contrapposte «filosofie» antitetiche circa il tema in esame.

L'impostazione del regolamento Bruxelles I-bis è condivisibile nell'ottica di affermare (e confermare) il rilievo dell'autonomia privata relativamente ai vari aspetti che coinvolgono la materia dell'arbitrato internazionale<sup>(77)</sup>. Tale impostazione è altresì condivisibile nella misura in cui la nuova disciplina ha inteso affermare la «prevalenza» della Convenzione di New York sul regolamento Bruxelles I-bis.

Non si può però tacere che l'impostazione seguita dal legislatore europeo è condivisibile solo nella misura in cui essa consenta all'interprete, in sede di applicazione del regolamento Bruxelles I-bis, di essere uno strumento volto a impedire che l'esclusione in esame si traduca in un mezzo per ostacolare l'accesso all'arbitrato. In altri termini, avendo presente che — come è stato correttamente affermato — «arbitration is not viable without the support of the courts»<sup>(78)</sup>, la normativa processuale europea non potrà essere un mezzo per giustificare alcun tipo di «abuso del processo».

In questo senso occorre sottolineare l'importanza di accogliere una prospettiva di «giustizia materiale» nell'interpretazione e applicazione del regolamento Bruxelles I-bis e, in particolare, dell'esclusione dell'arbitrato, prospettiva che deve necessariamente condurre a rifiutare una lettura troppo rigida del principio di reciproca fiducia. Tenuto conto che la valutazione circa la validità delle convenzioni arbitrali (differentemente dalla valutazione circa la validità delle clausole di foro esclusivo) non avviene sulla base di norme processuali dell'Unione europea, ci pare possibile interpretare più flessibilmente il principio in esame, ad esempio in quei casi in cui, in sede di emissione di una *anti-suit injunction*, fosse documentata una mala fede processuale nell'instaurazione del procedimento giurisdizionale da una delle parti vincolate dalla clausola arbitrale<sup>(79)</sup>. Infatti, in questi casi, nei quali il procedimento giurisdizionale viene

---

<sup>(77)</sup> Così S. M. CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, cit., pag. 680.

<sup>(78)</sup> Così P. SCHLOSSER, *The 1968 Brussels Convention and arbitration*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1989, pag. 546-547.

<sup>(79)</sup> Nel senso di una lettura maggiormente flessibile del principio di reciproca fiducia con riferimento alla materia arbitrale v. L. USUNIER, in nota al provvedimento con cui la *House of Lords* ha rimesso la controversia *West Tankers* alla Corte di giustizia, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2007, p. 452.

instaurato in maniera palesemente strumentale e/o a meri fini dilatori, appare corretto consentire che la valutazione circa la validità della convenzione arbitrale venga effettuata non dai giudici statali (con tempi di giudizio verosimilmente lunghi), ma dal collegio arbitrale (il quale dovrebbe decidere la questione più speditamente), valorizzando così il più possibile il criterio del *Kompetenz-Kompetenz*. Né vale al riguardo affermare — come sembra aver fatto, erroneamente, la Corte di giustizia nel caso *West Tankers* — che l'art. II(3) della Convenzione di New York riserva al giudice statale adito il potere/dovere di far valere l'efficacia negativa della clausola compromissoria<sup>(80)</sup>, infatti, è del tutto evidente che tale norma non è stata concepita (né può avere l'effetto) di consentire ad una delle parti della convenzione arbitrale di attuare una frode processuale ai danni dell'altra parte, in palese violazione della stessa convenzione arbitrale. Insomma, una lettura più flessibile del principio di reciproca fiducia consentirebbe — quantomeno con riferimento all'ambito arbitrale — di supplire alla mancanza nello spazio giudiziario europeo di appropriati mezzi di tutela contro le frodi processuali e, in generale, contro il c.d. «abuso del processo»<sup>(81)</sup>.

Se questa è veramente la impostazione che il legislatore europeo ha voluto accogliere con il regolamento Bruxelles I-bis, siamo certi che — *mutatis mutandis* — anche il problema dei «procedimenti paralleli» (apparentemente lasciato aperto nel nuovo regolamento) potrà essere largamente contenuto.

Insomma, il rapporto di continuità tra il regolamento Bruxelles I e il regolamento Bruxelles I-bis non può comunque porre in secondo piano un aspetto fondamentale del tema oggetto del presente lavoro: il fatto che l'esclusione dell'arbitrato è un mezzo per valorizzare l'accesso all'arbitrato

---

<sup>(80)</sup> A questo riguardo la Corte di giustizia sottolinea che la competenza (esclusiva) del giudice statale adito a valutare la validità della clausola arbitrale sarebbe «avvalorata dall'art. II(3) della Convenzione di New York, secondo la quale spetta al tribunale di uno Stato contraente, investito di una controversia riguardante una questione rispetto alla quale le parti hanno concluso un accordo arbitrale, rimettere le parti, su domanda di una di esse, dinanzi al tribunale arbitrale, a meno che accerti che il detto accordo è caduco, inoperante o inapplicabile»: v. Corte giust. 10 febbraio 2009, cit., punto 33.

<sup>(81)</sup> Sulla mancanza nello spazio giudiziario europeo di appropriati mezzi di tutela contro il c.d. «abuso del processo» cfr. i commenti di M. WATT al provvedimento di rimessione della *House of Lords* e alla sentenza della Corte di giustizia relativi al caso *Turner c. Grovit*, rispettivamente in *Clunet*, 2003, p. 117 ss. e in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2004, p. 659 ss., la quale — in parte — sembra in tale senso giustificare la prassi dell'emissione da parte dei giudici inglesi delle *anti-suit injunctions*. In quest'ultimo senso, sia pure nel contesto di una critica radicale dell'istituto, v. anche P. DELEBECQUE, *Anti-suit injunction and arbitration: what remedies?*, cit., p. 982. In generale sulla tematica dell'abuso del processo v. da ultimo, nella dottrina italiana, F. CORDOPATRI, *L'abuso del processo nel diritto positivo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 874 ss.

all'interno dello spazio giudiziario europeo e non un mezzo per deprimere od ostacolare il ricorso allo strumento arbitrale. Solo in quest'ottica si può correttamente leggere il regolamento Bruxelles I-*bis* e i principi del diritto processuale civile europeo. Solo in quest'ottica appare chiaro il significato della «prevalenza» della disciplina internazionale uniforme in tema di arbitrato.